

XXIX. Deleghiamo i rispettivi Corpi Pubblici Rappresentanti di ciascuna Città, e Provincia di assumere provvisoriamente, attese le circostanze del momento, l'Amministrazione eziandio di tutte le Rendite proprie del Principato, e cadenti sotto la denominazione di Regie Finanze. Saranno a tale effetto muniti da Noi i Corpi suddetti d'una speciale Istruzione, che servirà a dimostrare, e facilitare il modo più semplice per condurre questa parziale Azienda al suo compimento. E siccome Noi non possiamo in nessuna guisa permettere, che siano pregiudicati i Diritti del Principato, nè diminuito il numero delle sue Rendite come Dote necessaria dello Stato; così ripristiniamo, ed alla primiera loro consistenza dichiariamo che ritornino tutte le Regalie, Contribuzioni, Dazj, e Gabelle ec. sotto qualunque nome fossero indicate all'Epoca di sopra stabilita del primo Gennaio 1796., annullando, e rendendo di nessun effetto, e valore tutte quelle disposizioni in contrario, che fossero state fatte successivamente a tal'Epoca in qualche Città, Distretto, e Comunità.

XXX. In conseguenza della qui sopra espressa ripristinazione provvisoria del Sistema, in quanto è combinabile con le attuali circostanze, annulliamo per ultimo, e dichiariamo di nessun valore, ed effetto tutte le Leggi, Ordinazioni, ed ogn' altra comunque denominata.